



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Per non pagare le tasse dove nascondere i soldi?

Autore: Redazione | 06/01/2017



*Panama, Bahamas, Inghilterra e Svizzera non sono più “luoghi sicuri”: se trasporti soldi all'estero e li nascondi in qualche banca di un paradiso fiscale il fisco lo viene a sapere.*

È finita l'epoca dei **paradisi fiscali esteri**: dal 1° gennaio 2017 entrano in vigore, anche in Italia, le nuove regole dell'Ocse sullo scambio delle informazioni fiscali

inerenti ai contribuenti che depositano denaro nelle banche estere, al fine di contrastare l'evasione e il nero. Ad essere coinvolti sono oltre 100 Paesi che hanno deciso di sottoscrivere l'accordo internazionale: una trasparenza che non ha precedenti e che esclude, di fatto, la possibilità di **nascondere i soldi all'estero per non pagare le tasse**.

Se con gli Stati Uniti continua a valere il cosiddetto **Facta** (*Foreign Account Compliance Tax Act*), un accordo **bilaterale** sullo scambio di informazioni fiscali – accordo concluso dagli Usa con ciascun singolo Stato secondo regole e procedure dettate dalla agenzia fiscale Irs americana – le regole dell'Ocse hanno invece valore “universale”, trattandosi di uno strumento **multilaterale** concordato da tutti gli Stati aderenti ed a cui possono aderire potenzialmente altri Paesi, come sta di fatto accadendo.

Tutto nasce del 2015, quando l'Unione Europea approva la direttiva **[1]** sullo scambio automatico obbligatorio delle informazioni fiscali in ambito comunitario attuata dall'Italia solo lo scorso 14 dicembre; nel frattempo l'UE è andata oltre, deliberando una nuova direttiva **[2]** sulla cooperazione amministrativa fiscale ed imponendo ulteriori e più stringenti regole. Ma procediamo con ordine e vediamo come funziona il nuovo sistema di cooperazione internazionale per il **contrasto all'evasione fiscale**.

## **La raccolta dei dati dei contribuenti esteri**

La nuova disciplina, che in Italia entra in vigore dal 1° gennaio 2017, implica l'obbligo della raccolta e della trasmissione, da parte delle banche e degli altri istituti finanziari esteri, di tutti i dati anagrafici e patrimoniali dei propri clienti residenti fiscalmente all'estero. In pratica, la banca dovrà fotografare l'identikit del cliente e trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria dello Stato di provenienza, ove questi ha la residenza fiscale.

Questo sistema di condivisione automatica dei dati dei contribuenti si chiama **Crs** (**Common reporting standard**) ed è diventato lo standard dei 3/5 degli Stati

globali, di fatto in tutti quelli più evoluti.

Il Crs prescrive, in particolare, la raccolta e lo scambio delle seguenti informazioni: numero di conto, codice fiscale, nome, cognome, indirizzo e data di nascita dei contribuenti residenti all'estero detentori un conto in un Paese diverso dallo Stato di residenza, redditi da capitale, redditi da attività finanziarie, saldo del conto. Nella raccolta dei dati sono coinvolte sia le persone fisiche che quelle giuridiche (società e associazioni). Verrà altresì individuato, identificato e quindi comunicato il **titolare effettivo del conto** seguendo le disposizioni internazionali antiriciclaggio (Gafi).

Tali informazioni ricostruiranno il **profilo del cliente** e, dopo, verranno **inoltrate ogni anno all'amministrazione finanziaria dello Stato di appartenenza**, la quale trasmetterà automaticamente i dati ricevuti all'autorità fiscale del rispettivo Stato partner aderente al **Crs**.

Per esempio, se un italiano depositerà nel Regno Unito 300 mila euro, la banca destinataria di tale deposito dovrà fare una "tac" al nuovo cliente e poi trasmetterla alle autorità fiscali italiane che verificheranno se l'operazione nasconde un'evasione fiscale o meno.

La gran parte dei Paesi che ha adottato il **Crs** ha avviato quest'anno la raccolta e la trasmissione dei dati. Per gli altri - una sparuta minoranza tra cui Svizzera, Panama, Bahamas - le regole verranno attuate dal 1° gennaio 2018.

## **Note**

**[1]** Direttiva UE n. 2015/2376 **[2]** Direttiva UE n. 2011/16. *Autore immagine: 123rf com*